

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 639</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**(MATTEOLI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(BIONDI)**

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

**(RADICE)**

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**(GNUTTI)**

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

**(URBANI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti

---

*Presentato il 1° giugno 1994*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Si propone la reiterazione del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221.

Il provvedimento nasce dall'esigenza di consentire la realizzazione degli interventi di disinquinamento e risanamento della Laguna di Venezia previsti dalla legislazione vigente. A tal fine ridefinisce i tempi tecnici e le modalità necessari per concludere le procedure amministrative in corso, portare a termine i lavori in parte già avviati, e concludere l'operazione di risanamento degli scarichi in atto ed in fase avanzata di realizzazione.

Infatti, alla scadenza del termine stabilito dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, per l'esecuzione delle opere di adeguamento degli scarichi degli ospedali ci si è venuti a trovare, essenzialmente per complicazioni amministrativo-procedurali connesse alla normativa speciale per Venezia, nella seguente situazione:

Ospedale Civile — progetto approvato e lavori avviati;

Ospedale G.B. Giustinian — progetto all'esame della commissione per la salvaguardia per approvazione dell'ultima variante;

Ospedale Fatebenefratelli — impianto eseguito;

Ospedale delle Grazie — in attesa della definizione del suo destino sulla base del piano regionale sanitario;

Ospedali Lido (3) — il progetto esecutivo per il collettore fognario è stato redatto dalla regione ed approvato dal comune di Venezia; ora è all'esame della Commissione tecnica regionale ambiente; subito dopo saranno appaltati i lavori;

Ospedale San Pietro in Volta Pellestrina — progetto approvato e lavori in corso.

Per quanto, invece, riguarda le attività produttive, gli insediamenti fino ad oggi interessati dalla legge n. 360 del 1991 e dal decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1990, sono più di mille, oltre ad altre diverse centinaia ancora da verificare, e per definire positivamente l'intera operazione di risanamento degli scarichi è indispensabile rimodulare le procedure amministrative previste stabilendo scadenze realistiche e tecnicamente sostenibili.

In relazione alla situazione delineata il provvedimento risponde alle effettive necessità tecniche per la realizzazione dei lavori (le imprese costruttrici sono in numero insufficiente per l'esecuzione contestuale delle opere programmate) e consente di recuperare il massimo numero di interventi, in linea con le finalità della legge n. 360 del 1991, risolvendo una volta per tutte una parte di non secondaria importanza dei problemi legati agli scarichi idrici nei centri storici e nelle isole veneziane.

In mancanza dell'intervento proposto la difficile situazione socio-economica di Venezia subirebbe un ulteriore aggravamento in quanto molte attività potrebbero essere indotte alla chiusura o a delocalizzazioni in terra ferma, con conseguente ulteriore accentuazione del fenomeno di esodo dai centri storici veneziani, a tutti noto.

Sotto un profilo più strettamente giuridico il provvedimento si ricollega, con opportuni miglioramenti, alle linee direttrici del decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1990, e della legge n. 360 del 1991, in base alle quali sono stati ottenuti buoni risultati, specialmente per quanto riguarda la semplificazione introdotta nei rapporti tra comune, magistrato alle acque e re-

gione, che ha consentito di avviare il processo di risanamento delle città. E rispetto a tale obiettivo l'intervento normativo in esame si propone di portare a conclusione il risanamento della Laguna di Venezia senza innescare ulteriori problemi in una situazione caratterizzata già da una crisi profonda.

In particolare il decreto introduce nella disciplina che la predetta legge n. 360 del 1991 detta in materia di facilitazioni per acquisizione di immobili alcune modifiche ed integrazioni che consentono di perseguire in modo più efficace e corretto l'obiettivo di contrastare il fenomeno di esodo della popolazione e di degrado del patrimonio edilizio urbano nei comuni di Venezia e Chioggia, oggetto delle predette disposizioni. In considerazione poi dell'impegno amministrativo in termini di risorse umane il decreto estende anche al comune di Chioggia l'autorizzazione riconosciuta al comune di Venezia dalla predetta legge n. 360 del 1991, per la copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.

Il decreto, al fine di garantire un intervento globale e più efficace sull'intera area lagunare, sposta il vincolo di spesa autorizzata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 139, per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia dagli interventi per la difesa dalle acque alte degli abitati a quelli di ripristino della morfologia lagunare.

Il decreto, con l'articolo 4, si propone inoltre l'obiettivo di consentire la definizione del procedimento per l'istituzione del Parco naturale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il decreto, infine, prevede, all'articolo 5, di mettere in atto adeguate procedure ed interventi di sicurezza che, per la corretta applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti in alcuni depositi ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente, necessitano di un adeguato termine di realizzazione.

Nel dettaglio, l'articolo 1:

sostituisce l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, affidando ai comuni di Venezia e Chioggia l'elaborazione di progetti di depurazione e abbattimento del carico inquinante delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e da Traporti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (capoverso 1);

stabilisce che i suddetti progetti sono approvati dalla regione Veneto, sentita la commissione per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e che l'atto di approvazione sostituisce ogni altro atto amministrativo e costituisce variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (capoverso 2);

consente lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e assimilati mediante puntuali tecnologie secondo criteri previsti dal comune (capoverso 3);

prevede la possibilità di concessione di contributi per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari delle unità edilizie interessate dai progetti di intervento (capoverso 4), a valere sulle quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139;

definisce, in conformità a quanto già previsto dal vecchio testo dell'articolo 10, commi 3 e 4, specifiche procedure amministrative per gli scarichi provenienti da aziende artigiane produttive in attesa della realizzazione dei progetti di risanamento (capoverso 5);

sospende, in attesa della definizione delle suddette procedure, i procedimenti penali per violazione dei limiti tabellari e per scarico non autorizzato (capoverso 6).

L'articolo 2, al comma 1, sostituisce la disposizione di cui al comma 5 dell'arti-

colo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, al fine di confermare che le disposizioni dell'articolo 1 del decreto si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, e, in più, precisa che gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995.

L'articolo 2, al comma 2, rimette al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

L'articolo 2, infine, al comma 3, chiarisce che all'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal magistrato alle acque.

L'articolo 3, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 360 del 1991, alcune modifiche ed integrazioni che rendono più efficace la disciplina prevista per contrastare il grave fenomeno di esodo della popolazione e di degrado del patrimonio edilizio urbano nei comuni di Venezia e Chioggia. In particolare, il comma 4 esclude il diritto di prelazione stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 360 del 1991, a favore del conduttore quando la compravendita interviene tra parenti in linea retta o collaterale ovvero l'acquirente sia residente e domici-

liato nel comune e si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione principale.

L'articolo 3, al comma 5, estende le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 360 del 1991 anche al comune di Chioggia; al comma 6, vincola le somme attualmente stanziare dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 139 del 1992 a favore degli interventi di ripristino della morfologia lagunare di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; al comma 7, estende disposizioni della legge n. 798, del 1984 (articolo 6, primo comma, lettera d)) all'intero territorio comunale.

L'articolo 4, al comma 1, prevede che il procedimento per l'istituzione del Parco del Delta del Po deve essere perfezionato entro il 30 settembre 1994, mentre al comma 2 stabilisce che l'inosservanza del termine, legata al raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rende praticabile la procedura disciplinata dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'articolo 5, infine, proroga il termine (1° giugno 1994) previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, fissato per la presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al 31 maggio 1995; restano comunque fermi al 1° giugno 1994 gli obblighi fissati per gli altri depositi individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, e 31 marzo 1994, n. 221.

*Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994.*

**Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - (*Venezia e Chioggia*). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5

della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia può ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi. ».

## ARTICOLO 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. Gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995. ».

2. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

3. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

## ARTICOLO 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « , limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, ».

2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

3. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ».

4. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino ad adibire l'immobile a propria abitazione principale. ».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. A tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

« 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. ».

7. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'ambito dell'intero territorio comunale. ».

## ARTICOLO 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 30 settembre 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

#### ARTICOLO 5.

1. Per scali merci terminali di ferrovia, porti marittimi, porti fluviali, interporti, scali merci aeroportuali, campi boe di travaso, il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è prorogato al 31 maggio 1995.

2. Restano fermi i termini previsti per tutti gli altri depositi identificati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

3. I rapporti di sicurezza sui depositi di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

#### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1994.

#### SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente.*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici.*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.